

(N. 2476)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERUTTI e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1958

Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, da un lato diminuiva l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sugli altri prodotti zuccherini, dall'altro istituiva all'articolo 5 un diritto erariale di lire 2.275 su ogni quintale di melasso destinato alla dezuccherazione.

Come ha dichiarato in sede di conversione in legge del decreto il relatore senatore Trabucchi, il provvedimento aveva alla sua origine la richiesta degli agricoltori di limitare la produzione di zucchero da melasso per non correre l'alea di fronte alla esistenza di eccessive scorte di zucchero, di veder diminuita la superficie investita a colture di barbabietola.

Di fronte però alle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione del decreto-legge alla industria che produceva lo zucchero mediante la lavorazione delle melasse, la 5^a Commissione propose ed il Senato approvò nella seduta del 28 novembre 1956, in occasione della conversione in legge, un comma aggiuntivo all'articolo 5 per il quale fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale in questione non doveva venire applicato su un contingente di 400 mila quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi.

A chiarimento della questione va ricordato che la dezuccherazione dei melassi avviene solitamente col procedimento della baritazione, il quale ricavando nuovo saccarosio dai melassi, ottiene come sottoprodotto le cosiddette «acque madri» che a loro volta sono utilizzate attraverso successive lavorazioni industriali a scopi alimentari e fertilizzanti.

Tutte queste lavorazioni permettono l'impiego di mano d'opera nei zuccherifici che la praticano (particolarmente a Cavarzere, Legnago e Cecina) non per la breve stagione della campagna saccarifera, ma a ciclo annuale quasi continuo, mentre danno vita ad altre industrie e lavoro ad altri operai o per la lavorazione delle materie prime (bario-Bolzano) o dei sottoprodotti (Bottrighe).

Il temperamento provvisorio votato dal Senato il 28 novembre 1956 impedì la chiusura degli stabilimenti, in attesa, come disse il Ministro onorevole Andreotti, che un accurato esame dei costi consentisse al Governo di poter decidere definitivamente con cognizione di causa. E in tale seduta il Senato votò un ordine del giorno proposto dal senatore Merlin Umberto con cui si impegnava il Governo a riesaminare ed eventualmente ad abolire entro il

30 giugno 1957, data di scadenza della esenzione, il diritto erariale in questione.

La scadenza è venuta e il Governo, di fronte a nuove minacce di chiusura degli stabilimenti ha provveduto col disegno di legge 11 luglio 1957 a prorogare l'esenzione per altri due anni, dandosi mandato al Ministro delle finanze di determinare annualmente il contingente esentato.

Non si mancò di rilevare nella discussione avvenuta in occasione della conversione del secondo decreto, come — a prescindere dal non ancora ultimato esame dei costi, — non fosse norma corretta di politica fiscale l'imposizione di un diritto erariale non su di un prodotto, ma su di un perfezionamento tecnico diretto ad ottenere a costi diversi un prodotto altrimenti soggetto a un gravoso regime fiscale. Comunque, di fronte all'eccedenza delle scorte ed all'asserita impossibilità di esportazione a prezzi remunerativi, il Governo non credette allora di aderire alla definitiva abolizione del diritto erariale e protrasse di altri due anni lo stato di provvisorietà.

Successivamente a ciò si sono verificati i fatti seguenti:

a) è intervenuto un accordo tra zuccherieri e bieticoltori per cui questi ultimi hanno rinunciato a lire 2 al quintale onde finanziare una cassa di congruaglio per le esportazioni;

b) le esportazioni, effettivamente avvenute, non solo hanno eliminato le scorte, ma reso persino incerta la possibilità di saldatura

per i bisogni del mercato interno con la ventura campagna saccarifera, saldatura possibile soltanto attraverso importazioni di zucchero grezzo straniero da parte delle nostre raffinerie;

c) la lavorazione delle melasse col metodo della baritazione viene trascurata dagli industriali, incerti sulla sorte futura del diritto erariale, ciò che li ha indotti a non mettere a punto le apparecchiature relative, ritardando o sospendendo i cicli lavorativi con gravissime conseguenze di disoccupazione operaia particolarmente nel comune di Cavarzere, zona altamente depressa e che non ha altre risorse industriali che il locale zuccherificio.

Conviene quindi recidere il nodo. Il problema delle scorte e della paventata riduzione degli investimenti a barbabietola più non esiste. Quello di conoscere i costi di produzione, se può essere determinante ai fini della fissazione del prezzo di vendita dello zucchero da parte del C.I.P. e ai fini di una eventuale revisione in più o in meno della imposta sugli zuccheri, non ha riflesso sul particolare problema del diritto erariale sulla dezuccherazione dei melassi che va abolito come misura tendente ad ostacolare un perfezionamento tecnico che va invece favorito per i suoi riflessi sociali e sulla economia nazionale, salvo a colpire con le normali imposte sui redditi gli eventuali superprofitti degli industriali.

Col proposto disegno di legge, si ridarà la possibilità di ripresa fiduciosa ad una industria che è la sola risorsa di zone poverissime.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto legislativo 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768.